


La Rivista – fondata nel 1934 e la cui pubblicazione è stata interrotta nel 1954 – rinasce con l'intento di colmare una lacuna presente nel vasto panorama delle riviste giuridiche italiane, dando vita ad un periodico che segua le problematiche tipiche dell'organo giudicante cui è devoluta la cognizione dei delitti più gravi e di maggiore allarme sociale.

Tale specificità, nel nuovo corso della Rivista, non sarà limitata alle questioni di diritto penale sostanziale e processuale, ma estesa all'ampio e variegato settore delle scienze che studiano il crimine, in modo da fornire agli utenti uno strumento «integrato» di approfondimento della materia.

LA CORTE D'ASSISE

RIVISTA QUADRIMESTRALE
DI SCIENZE PENALISTICHE INTEGRATE



1-2/2012



Edizioni Scientifiche Italiane

LA CORTE D'ASSISE

RIVISTA QUADRIMESTRALE
DI SCIENZE PENALISTICHE INTEGRATE



1/2011



Edizioni Scientifiche Italiane

LA CORTE D'ASSISE

RIVISTA QUADRIMESTRALE
DI SCIENZE PENALISTICHE INTEGRATE



1/2011



Edizioni Scientifiche Italiane

Diritto processuale penale

LA VALUTAZIONE DELLA CHIAMAIA IN CORRETTA IN UNA NOTA VICENDA CAUTILLARE

di Paola Maggio

Giur. Tribunale Taranto, ordinanza 21 ottobre 2010, Misseri S.

L'unico requisito posto a l. n. 192 contra 3 c.c.p. per costituire l'attendibilità della chiamata di prova è l'esistenza dei riscontri. Questi devono essere valutati contestualmente alla credibilità intrinseca del soggetto con una continua e reciproca osmosi dei piani di verifica.

1. Rito penale e saperi valutativi

L'omicidio di Sarat Szarzi, compiuto ad Avverano il 26 agosto 2010, ha dominato per mesi le cronache giornalistiche e gli approfondimenti televisivi, confermando l'ormai invalsa abitudine italiana a trasferire le indagini preliminari e il processo penale dalle oro sedi consuete in un più vasto e convulso 'calceione mediatico' nel quale ogni elemento viene scomposto e alterato, con il rischio concreto di venire restituito in una veste arcifatta al naturale alveo dell'accertamento penale.

Nella nebulosa costituita dal vocare assordante di dibattiti, ricostruzioni e plastici (più o meno fedeli) riproduttivi della scena *criminis*, l'opinione pubblica finisce infatti per perdere di vista forme e scopi del

6. GIORISKA, *Processo penale e mass media*, in *Criminologia* 2007, 57 ss., assai bene rende l'immagine dell'attuale 'materialità' che diviene fonte alternativa. C. KRISTVA, *I nuovi oracoli della giustizia: processi mediatici e latanza del diritto*, in *Riv. it. dir. e proc. crim.*, 2010, 127.

Diritto processuale penale

LA VALUTAZIONE DELLA CHIAMAIA IN CORRETTA IN UNA NOTA VICENDA CAUTILLARE

di Paola Maggio

Giur. Tribunale Taranto, ordinanza 21 ottobre 2010, Misseri S.

L'unico requisito posto a l. n. 192 contra 3 c.c.p. per costituire l'attendibilità della chiamata di prova è l'esistenza dei riscontri. Questi devono essere valutati contestualmente alla credibilità intrinseca del soggetto con una continua e reciproca osmosi dei piani di verifica.

1. Rito penale e saperi valutativi

L'omicidio di Sarat Szarzi, compiuto ad Avuran il 26 agosto 2010, ha dominato per mesi le cronache giornalistiche e gli approfondimenti televisivi, confermando l'ormai invalsa abitudine italiana a trasferire le indagini preliminari e il processo penale dalle oro sedi consuete in un più vasto e convulso 'calceione mediatico' nel quale ogni elemento viene scomposto e alterato, con il rischio concreto di venire restituito in una veste arcifatta al naturale alveo dell'accertamento penale.

Nella nebulosa costituita dal vocare assordante di dibattiti, ricostruzioni e plastici (più o meno fedeli) riproduttivi della scena *crimnis*, l'opinione pubblica finisce infatti per perdere di vista forme e scopi del

6. GIORISKA, *Processo penale e mass media*, in *Criminologia* 2007, 57 ss., assai bene rende l'immagine dell'attuale 'materialità' che diviene fonte alternativa. C. KRISTA, *I nuovi oracoli della giustizia: processi mediatici e latanza del diritto*, in *Riv. it. dir. e proc. crim.*, 2010, 127.

processo penale, assumendo atteggiamenti faziosi ed esageratamente agonistici, contagiata eon'e da una febbre da "giudizio melancolico".

Sorge così la difficoltà di ricondurre i temi giuridicamente più scottanti e controversi lungo le direzioni neutre e consolidate degli istituti processuali connotati, ma si impone allo stesso tempo la necessità di riconsegnare loro forme e linguaggi consoni per evitare che eccessi di emotività e suggestioni impreviste compromettano le peculiarità e gli obiettivi tipici del processo penale.

Nell'ordinanza cautelare in epigrafe la ricostruzione dell'evento omicidario si fonda sostanzialmente sulla "confessione-chiamata in correità" chiamata in retri' di Michele Misseri nei confronti della figlia Sabrina: dopo un iniziale ammissione della condotta criminosa, in chiave esclusivamente individuale, il *loggiero*, messo alle strette dagli investigatori, ha progressivamente attribuito alla figlia un ruolo concorsuale attivo nel sequestro di persone e nell'omicidio della Scazzi; successivamente, fornendo un'ulteriore versione dei fatti rispetto a quella riportata nell'ordinanza in commento, ha imputato in chiave individuale l'omicidio alla figlia, consentendo al contempo pure di meglio precisare il movente del delitto³.

2. *La diffidenza per il narrante e il percorso valutativo della chiamata in correità*

Tra le righe del provvedimento restrittivo è possibile anzitutto scorgere la tangibile diffidenza verso l'apporto del dichiarante nella ricostruzione del fatto, che emerge da espressioni come quella secondo cui «Michele Misseri è uno tra i peggiori chiamanti in correità che un giu-

³ Per l'analogo fenomeno di tempo manifestatosi negli Stati Uniti v., con riferimento ad un esilarante caso giudiziario di risonanza mondiale, A.M. DEKHOVITZ, *Dubbi regno necole. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J. Simpson*, ed. it., Milano, 2027, 1 s.

⁴ L'ordinanza è stata dapprima confermata dal Tribunale del riesame il 22 novembre 2010, veduta in *scritta* e *Regolamenti Rivisti* e successivamente annullata da Cass. Sez. I, 19 maggio 2011 Misseri, vi, 23 s. La chiamata è "propria" quando la dichiarazione presenta contestualmente contenuti auto ed etero accusatori, "impropria" quando non sussistono dati confessori e il dichiarante incolpa gli altri del reato lui asserto; J. DALL'ANNA, *L'asino dei computer di reato commesso e la chiamata di correità*, in *Avv.Vv. La Prova penale. Le difficoltà probatorie e gli strumenti per l'accertamento giudiziale*, Trattato diretto da A. Gatta, Torino, 2008, II, 567.

processo penale, assumendo atteggiamenti faziosi ed esageratamente agonistici, contagiata eon'e da una febbre da "giudizio melancolico".

Sorge così la difficoltà di ricondurre i temi giuridicamente più scottanti e controversi lungo le direzioni neutre e consolidate degli istituti processuali connotati, ma si impone allo stesso tempo la necessità di riconsegnare loro forme e linguaggi consoni per evitare che eccessi di emotività e suggestioni imprecise compromettano le peculiarità e gli obiettivi tipici del processo penale.

Nell'ordinanza cautelare in epigrafe la ricostruzione dell'evento omicidario si fonda sostanzialmente sulla "confessione-chiamata in correità" chiamata in retri' di Michele Misseri nei confronti della figlia Sabrina: dopo un iniziale ammissione della condotta criminosa, in chiave esclusivamente individuale, il *loggiero*, messo alle strette dagli investigatori, ha progressivamente attribuito alla figlia un ruolo concorsuale attivo nel sequestro di persone e nell'omicidio della Scazzi; successivamente, fornendo un'ulteriore versione dei fatti rispetto a quella riportata nell'ordinanza in commento, ha imputato in chiave individuale l'omicidio alla figlia, consentendo al contempo pure di meglio precisare il movente del delitto³.

2. *La diffidenza per il narrante e il percorso valutativo della chiamata in correità*

Tra le righe del provvedimento restrittivo è possibile anzitutto scorgere la tangibile diffidenza verso l'apporto del dichiarante nella ricostruzione del fatto, che emerge da espressioni come quella secondo cui «Michele Misseri è uno tra i peggiori chiamanti in correità che un giu-

¹ Per l'analogo fenomeno di tempo manifestatosi negli Stati Uniti v., con riferimento ad un esilarante caso giudiziario di risonanza mondiale, A.M. Девякоўтца, *Даблі рэгія неволі. Іл'сторыя дэла г'юстыцыя пенале е іл' caso O.J. Simpson*, ed. it., Milano, 2027, 1 s.

² L'ordinanza è stata dapprima confermata dal Tribunale del riesame il 22 novembre 2010, vedila in *scritta* e *Rivista della Giustizia* e successivamente annullata da Cass., Sez. I, 19 maggio 2011 Misseri, vi, 23 s. La chiamata è "propria" quando la dichiarazione presenta contestualmente contenuti auto ed etero accusatori, "impropria" quando non sussistono dati confessori e il dichiarante incolpa gli altri del reato lui asserto; J. DALL'ANNA, *L'esame dei computer e di reato commesso e la chiamata di correità*, in *Avv. Vv. La Prassi penale: Le diatribe per balore e gli strumenti per l'accertamento giudiziale*, Trattato diretto da A. Gatta, Torino, 2008, II, 567.

dice si augurerebbe ci trovassi davanti». Si avverte tuttavia, al contempo, la piena necessità di «non aver ancorato il ragionamento probablistico fondante la misura cautelare intorno alla centralità del contributo ricostruttivo del fatto penalmente rilevante offerto dal correo. Un atteggiamento culturale, questo, di iper ambivalente, che ha solide matrici storiche⁴ ed è classicamente riscontrabile⁵ ove si ponga attenzione, da un lato, al pregiudizio ideologico associato all'istituto⁶, dall'altro, all'innegabile riconoscimento dei positivi risultati assicurati dalle chiamate in correità o correità sotto il profilo dell'accertamento.

Nella vicenda di Avtrana la narrazione del 'testimone sospetto', in quanto coinvolto nei fatti di reato, rappresenta senza dubbio l'essenziale chiave di volta per ricostruire *Pier criminis*. È il giudice della cautela, perfettamente consapevole dei rischi sottesi alle 'propalazioni a più riprese reiteratamente reificate, ripercorre analiticamente il percorso interpretativo in tema di valutazione dell'attendibilità della chiamata già miridamente tracciata dalla giurisprudenza di legittimità sia con riferimento al giudizio di merito, sia con riguardo alla verifica cautelare.

⁴ Si veda l'arresto studio di M. VARELLO, «Censura indotta. Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana», in *Annali dell'Università di Palermo*, 2007 - 2008, 369 s. Sul tema cfr. altresì, P. CRAMU, *La collaborazione processuale: teorie non nuove*, in P. CRAMU, G. DI CHIARA e M. L. MILEA, *Profili processualistici dell'esperienza giudiziaria europea: dall'esperienza italiana all'esperienza moderna*, Torino, 2003, 249.

⁵ L. LOSCAVVO, *Teorie di estinzione i modelli processuali in ambito europeo*, in *Primo meeting*, 2004, 35, 159, 116, ad esempio si riferisce a testimone accusatore della legge moresca: "per la gloria e la giustizia di Jaber alle ibide fige e normati nel diritto germanico, o al dovere generale di collaborare nell'interesse comune, imposto dalla moralità medievale". S. I. PER, *Storia della magia dalle origini ai giorni nostri*, Roma, 2004, spec. 79 e 81 s., apprende inoltre l'istituto del naturmagico (ovvero del complesso di relazione tra a stiti istituzioni, potere politico e meriti dell'associazione; relazioni «stati di compi» tra aperta rapporti clientelari e di buon vicinato, misti di prudenza e terrore»). Si tratta di un fenomeno più generale tipico dell'associazione magica sistemica, che cresce in relazione alla delazione da parte degli isocratici, per nulla emendati, e anzi avvezzi alle collusioni con gli organi di polizia, già dal secolo scorso.

⁶ Qualche volta il 'testimone sospetto', adducendo il complice, esprime il vero. Ma può d'ordinario la sua montra (e lo strumento della vendita, della malignità o della speranza, protezione). N. PASCAL, *Teoria delle prove*, Napoli, 1863, ora in E. CASSANONIANI, *Consuetudini sul processo criminale: principi del codice penale*, Milano, 1998, 376.

⁷ C. FALCONE, *Pentiti e repressione della criminalità organizzata nella storia contemporanea*, in *Dif. pen.*, 1992, I, 35, 72. In chiave analitico-ricercativa, cfr. A. CRAMU, *Chiamata in correità*, in *Digesto discipline per studi*, fasc. IV, Torino, 2008, 91 s.

dice si augurerebbe ci trovassi davanti». Si avverte tuttavia, al contempo, la piena necessità di «non averne ancorare il ragionamento probablistico fondante la misura cautelare intorno alla centralità del contributo ricostruttivo del fatto penalmente rilevante offerto dal correo. Un atteggiamento culturale, questo, di ipotesi ambivalente, che ha solide matrici storiche⁴ ed è classicamente riscontrabile⁵ ove si ponga attenzione, da un lato, al pregiudizio ideologico associato all'istituto⁶, dall'altro, all'innegabile riconoscimento dei positivi risultati assicurati dalle chiamate in correità o correità sotto il profilo dell'accertamento.

Nella vicenda di Avtrana la narrazione del 'testimone sospetto', in quanto coinvolto nei fatti di reato, rappresenta senza dubbio l'essenziale chiave di volta per ricostruire *Pier criminis*. È il giudice della cautela, perfettamente consapevole dei rischi sottesi alle 'propalazioni a più riprese reiteratamente reificate, ripercorre analiticamente il percorso interpretativo in tema di valutazione dell'attendibilità della chiamata già miridamente tracciata dalla giurisprudenza di legittimità sia con riferimento al giudizio di merito, sia con riguardo alla verifica cautelare.

⁴ Si veda l'articolo studio di M. VARELLO, «Certissima indicia. Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana», in *Annali dell'Università di Palermo*, 2007 - 2008, 369 s. Sul tema cfr. altresì, P. CRIVANI, *La collaborazione processuale: teorie, modelli, norme*, in P. CRIVANI, G. DI CHIARA e M. L. MILEA (a. pr.), *Profilo processualista dell'esperienza giudiziaria europea: dall'esperienza italiana all'esperienza moderna*, Torino, 2003, 249.

⁵ L. LOSCIGNARO, *Teorie di estinzione i modelli processuali in ambito europeo*, in *Primo meeting*, 2004, 35, 159, 116, ad esempio si riferisce a testimone accusatore della legge moacata: "per la gloria e la sicurezza di Jaber, alle ibide fige e normati nel diritto germanico, o al dovere generale di collaborare nell'interesse comune, imposto dalla moralità medievale". S. I. PERI, *Storia della magia dalle origini ai giorni nostri*, Roma, 2004, spec. 79 e 81 s., appi fondisce l'istituto del naturmagistano (ovvero del complesso di relazione tra a sua in istituzioni, potere politico e meriti dell'associazione; relazioni «stato di compi» tra aperta rapporti clientelari e di buon vicinato, misti di prudenza e terrore»). Si tratta di un fenomeno più generale tipico dell'associazione mafiosa, che cresce in relazione alla delazione da parte degli «sciacchi» per nulla emendati, e anzi avvezzi alle «collaborazioni» con gli organi di polizia, già dal secolo scorso.

⁶ Qualche volta il 'testimone sospetto', adducendo il complice, esprime il vero. Ma può d'ordinario la sua montra (e lo strumento della vendita, della malignità o della speranza, protezione): N. PASCAL, *Teoria delle prove*, Napoli, 1863, ora in E. C. *Consuetudini sul processo criminale: principi del codice penale*, Milano, 1998, 376.

⁷ C. FALCONE, *Pentiti e repressione della criminalità organizzata nella storia contemporanea*, in *Dif. pen.*, 1992, I, 35, 72. In chiave analitico-ricercativa, cfr. A. CRIVANI, *Chiamata in correità*, in *Digesto discipline per studi*, c. 138, IV, Torino, 2008, 91 s.

La Corte di cassazione, nella nota sentenza Marino⁹, ha infatti delineato una sorta di itinerario necessario per l'applicazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. che imporrebbe, in primo luogo, la verifica dell'attendibilità intrinseca del chiamato sotto il duplice profilo della credibilità del collaboratore e della congruità del racconto e solo successivamente, in caso di esito favorevole di tale prima fase, consentirebbe la c.d. *corroborativa* attraverso il controllo degli altri elementi di (eventuale) conferma esterna dalla chiamata in correità¹⁰.

Significativa appure, in questo contesto, la scelta compiuta nel caso di specie di seguire il percorso delineato dalla suprema Corte, discostandosi però con nettezza laddove esso prescrive il «carattere rigidamente armonico e indefettibilmente sequenziale della valutazione imposta al giudice del merito».

Tale *via* non deve infatti sfociare in una netta cesura tra i momenti di verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca, poiché ciò potrebbe comportare che alcune circostanze, in quanto positivamente valutate al fine di stabilire l'attendibilità intrinseca del racconto, non possano nel prosieguo della verifica essere ritenute idonee a confermare, quali criteri di attendibilità estrinseca, la «costruzione fattuale fornita dal collaboratore».

Del pari, i tre momenti in cui si articola la valutazione della chiamata in correità — verifica della attendibilità intrinseca, verifica della attendibilità estrinseca, ricerca di riscontri — non devono importare, a causa di un eventuale giudizio di inaffidabilità intrinseca del collaboratore, l'impedimento della susseguente valutazione del riscontro esterno, se si vogliono evitare gravi menomazioni del sapere giudiziale¹¹. I dubbi sul-

⁹ Cir. Cass., Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino, in *Cass. pen.*, 1993, 1139, 31. Laceriale O. *La tela da ragno: ovvero la chiamata di correità nel giudizio di Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2004, 3557, disapprova tale metodo che andrebbe sempre contestualizzato e non inteso in termini assoluti.

¹⁰ Cass., Sez. I, 26 gennaio 2002, Ferrara, in *Giurisprudenza*, 2004, n. 19, 83: «l'esame del giudice deve essere compiuto, seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensano su la chiamata in se, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni a essa». Analogamente, Cass., Sez. II, 10 aprile 2003, Puxeddu, in *Giurisprudenza*, 2003, n. 36, 93. In prospettiva critica sugli effetti di tale percorso sull'obbligo di motivazione: F. RAVARCA, *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Soferi*, in *Riv. di dir. Proc. pen.*, 1994, 670, s.

¹¹ Cir. Cass., Sez. I, 27 ottobre 1994, Marino e altri, in *Foro it.*, 1996, II, 302, s.

¹² Percepiti su metodo di valutazione parcellizzata della chiamata sono espresse da

La Corte di cassazione, nella nota sentenza Marino⁹, ha infatti delineato una sorta di itinerario necessario per l'applicazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. che imporrebbe, in primo luogo, la verifica dell'attendibilità intrinseca del chiamato sotto il duplice profilo della credibilità del collaboratore e della congruità del racconto e solo successivamente, in caso di esito favorevole di tale prima fase, consentirebbe la c.d. *corroborativa* attraverso il controllo degli altri elementi di (eventuale) conferma esterna dalla chiamata in correità¹⁰.

Significativa appure, in questo contesto, la scelta compiuta nel caso di specie di seguire il percorso delineato dalla suprema Corte, discostandosi però con nettezza laddove esso prescrive il «carattere rigidamente armonico e indefettibilmente sequenziale della valutazione imposta al giudice del merito».

Tale *via* non deve infatti sfociare in una netta cesura tra i momenti di verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca, poiché ciò potrebbe comportare che alcune circostanze, in quanto positivamente valutate al fine di stabilire l'attendibilità intrinseca del racconto, non possano nel prosieguo della verifica essere ritenute idonee a confermare, quali criteri di attendibilità estrinseca, la «costrizione fattuale fornita dal collaboratore».

Del pari, i tre momenti in cui si articola la valutazione della chiamata in correità – verifica della attendibilità intrinseca, verifica della attendibilità estrinseca, ricerca di riscontri – non devono importare, a causa di un eventuale giudizio di inaffidabilità intrinseca del collaboratore, l'impedimento della susseguente valutazione del riscontro esterno, se si vogliono evitare gravi menomazioni del sapere giudiziale¹¹. I dubbi sul-

⁹ Cir. Cass., Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino, in *Cass. pen.*, 1993, 1139, 31. Laceriale O. *La tela da ragno: ovvero la chiamata di correità nel giudizio di Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2004, 3557, disapprova tale metodo che andrebbe sempre contestualizzato e non inteso in termini assoluti.

¹⁰ Cass., Sez. I, 26 gennaio 2002, Ferrara, in *Giurisprudenza*, 2004, n. 19, 83; «l'esame del giudice deve essere compiuto, seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensano su la chiamata in se, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni a essa». Analogamente, Cass., Sez. II, 10 aprile 2003, Puxeddu, in *Giurisprudenza*, 2003, n. 36, 93. In prospettiva critica sugli effetti di tale percorso sull'obbligo di motivazione: F. RAVARCA, *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Soferi*, in *Riv. di dir. Proc. pen.*, 1994, 670, s.

¹¹ Cir. Cass., Sez. I, 27 ottobre 1994, Marino e altri, in *Foro it.*, 1996, II, 302, s.

¹² Percepiti su metodo di valutazione parcellizzata della chiamata sono espresse da

l'attendibilità intrinseca della chiamata, infatti, pregiudicando l'iter valutativo, finirebbero per impedire la successiva e necessaria verifica dei riscontri¹².

Non sono mancati infatti esiti giurisprudenziali in base ai quali, invece, proprio muovendo da una penetrante analisi della personalità del correo, testimone sospetto, si finiva per sanare l'attendibilità globale dell'elemento probatorio¹³.

La tripla scansione della chiamata in altre occasioni ha originato anche pericolosi meccanismi di bilanciamento¹⁴, in base ai quali gli elementi di riscontro esterno devono essere tanto più consistenti quanto meno risolutivo risulta l'accertamento sulla credibilità ed attendibilità intrinseca e viceversa. In questo modo, infatti, si realizzerebbe una sorta di relazione tra variabili indipendenti per cui il peso dei cosiddetti altri elementi di prova dovrebbe essere «inversamente proporzionale rispetto

¹² I. KALFAGI, *Chiamata*, cit. 682, per una distinzione tra i riscontri che servono a confermare oggettivamente l'attendibilità del computer e quelli che valgono a rafforzare la credibilità intrinseca, con un «cercolo vizioso che nuora la causa dall'effetto», cfr. A. CRISTIANI, *Il contibuto probatorio dei collaboratori di giustizia*, in AA.VV., *Ortina e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata* (Milano, 1997), 127 s. In giurisprudenza: Cass., Sez. I, 17 marzo 2006, Merlo, in *C.H.D. Cass.*, 234412.

¹³ Cass., Sez. II, 27 ottobre 2009, Ci. e altro, in *Guida dir.*, 2009, 50, 76. A norma di quanto disposto dall'art. 92, commi 3 e 4 c.p.p., quando il giudice deve immanzitutto valenza probatoria di una chiamata in correità o in retta, il giudice deve immanzitutto affrontare il problema della credibilità del dichiarante, in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con la carriera del correo e con altri. In secondo luogo, deve valutare l'attendibilità delle dichiarazioni, verificandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e coerenza infine, egli deve esaminare l'esistenza di «riscontri esterni» ai fini della necessaria conferma di attendibilità. Tesori e da parte del giudice deve essere con più rigore seguendo l'indicato ordine logico, perché non si può procedere a una valutazione arbitraria della chiamata e degli «altri elementi di prova» che ne costituiscono l'attendibilità se prima non si chiariscono o gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni a essa.

¹⁴ Sul punto specifico Cass., sez. I, 27 agosto 1984, Romano, con nota di F. FASOLI, «*Protezione e Cassazione penale*», in *Cass. pen.*, 1984, 1329 s.; e in chiave dubbia, V. GARAVI, *Le «chiamate» nel nuovo codice di procedura penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 1173.

¹⁵ Cfr. Cass., Sez. V, 22 gennaio 1997, Bagnepesi e altri in *foro it.*, 1997, II, 298, con nota di G. DI CHIARA.

l'attendibilità intrinseca della chiamata, infatti, pregiudicando l'iter valutativo, finirebbero per impedire la successiva e necessaria verifica dei riscontri¹².

Non sono mancati infatti esiti giurisprudenziali in base ai quali, invece, proprio muovendo da una penetrante analisi della personalità del correo, testimone sospetto, si finiva per sanare l'attendibilità globale dell'elemento probatorio¹³.

La triplice scansione della chiamata in altre occasioni ha originato anche pericolosi meccanismi di bilanciamento¹⁴, in base ai quali gli elementi di riscontro esterno devono essere tanto più consistenti quanto meno risolutivo risulti l'accertamento sulla credibilità ed attendibilità intrinseca e viceversa. In questo modo, infatti, si realizzerebbe una sorta di relazione tra variabili indipendenti per cui il peso dei cosiddetti altri elementi di prova dovrebbe essere «inversamente proporzionale rispetto

¹² I. KAFERACI, *Chiamata*, cit. 682, per una distinzione tra i riscontri che servono a confermare oggettivamente l'attendibilità del computer e quelli che valgono a rafforzare la credibilità intrinseca, con un «cercolo vizioso che nuora la causa dall'effetto», cfr. A. CRISTIANI, *Il contibuto probatorio dei collaboratori di giustizia*, in AA.VV., *Orbita e contibuzione nei processi di criminalità organizzata* (Milano, 1999), 127 s. In giurisprudenza: Cass., Sez. I, 17 marzo 2006, Merlo, in *C.H.D. Cass.*, 234412.

¹³ Cass., Sez. II, 27 ottobre 2009, Ci. e altro, in *Guida dir.*, 2009, 50, 76. A norma di quanto disposto dall'art. 92, commi 3 e 4 c.p.p., quando il giudice deve immanzitutto valenza probatoria di una chiamata in correità o in retta, il giudice deve immanzitutto affrontare il problema della credibilità del dichiarante, in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con la carriera del correo e con altri. In secondo luogo, deve valutare l'attendibilità delle dichiarazioni, verificandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e coerenza infine, egli deve esaminare l'esistenza di «riscontri esterni» ai fini della necessaria conferma di attendibilità. Tesori e da parte del giudice deve essere con più rigore seguendo l'indicato ordine logico, perché non si può procedere a una valutazione arbitraria della chiamata e degli «altri elementi di prova che ne costituiscono l'attendibilità» se prima non si chiariscono o gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni a essa.

¹⁴ Sul punto specifico Cass., sez. I, 27 agosto 1984, Romano, con nota di F. FASOLI, «*Protezione e Cassazione penale*», in *Cass. pen.*, 1984, 1329 s.; e in chiave dubbia, V. GARAVI, *Le «chiamate in correità» nel nuovo codice di procedura penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 1173.

¹⁵ Cfr. Cass., Sez. V, 22 gennaio 1997, Bagnepesi e altri in *foro it.*, 1997, II, 298, con nota di G. DI CHIARA.

all'intrinseca attendibilità della chiamata⁵. Come a dire, a contrario, che l'elevata considerazione rispetto a collaboranti di sicura attendibilità intrinseca valga a legittimare un alleggerimento dell'obbligo di *corroboratio*. L'adozione di parametri meno rigorosi di ricerca dei riscontri esterni ha trovato giustificazione, del resto, ogniqualvolta si è registrata la presenza di collaboratori a tamente attendibili.

Ma l'elazione autoroma della credibilità del dichiarante, se avulsa dallo specifico contesto processuale, finisce per attribuire vere e proprie "patenti di attendibilità" del soggetto che, ritenuto affidabile in un determinato processo⁶, godrebbe successivamente di questa qualità, anche in ambiti differenti. Queste criteriologie inoltre esaltano eccessivamente la "professionalità" dei dichiaranti difficilmente sconfessabili quando alla base delle valutazioni che li riguardano si pongono pregresse verifiche di segno positivo.

I deserti risvolti interpretativi hanno incontrato critiche severe in dottrina⁷ per la sostanziale mancanza di addentellati sistematici circa il maggior peso da attribuire al momento di verifica della credibilità soggettiva del dichiarante in reità o in correttezza rispetto alle altre scansioni tratteggiate dalla Corte ci legittimità. E si è, in particolare, correttamente osservato come il sodic e sembri volersi riferire alla attendibilità della dichiarazione⁸, piuttosto che alla personalità del narrante. In virtù di siffatte argomentazioni, maggior plausibilità del risultato probatorio si raggiungerebbe valutando l'attendibilità della dichiarazione sulla base dei parametri della spontaneità, coerenza, costanza e precisione contestualmente agli elementi di riscontro se collocare nella fase finale di verifica della chiamata, e non iniziale della medesima, le rigide scansioni valutative percorse in atti gran parte del loro significato, in funzione della stessa struttura dell'elemento di prova che impone una valutazione logica e sincronica di tutti gli elementi menzionati⁹.

⁵ V. ad esempio Cass., Sez. I, 11 luglio 2003, Murina, in *Civiltà dir.*, 2004, n. 1, 86; nonché Cass., Sez. I, 6 novembre 2003, Anello, in *C.E.D. Cass.*, n. 226462, che richiede una verifica più attenta, se il correo è poco attendibile.

⁶ L'attenzione sulle caratteristiche del dichiarante è posta, ad esempio, da Cass., Sez. IV, 16 aprile 2003, Zangrù, in *C.E.D. Cass.*, n. 228298; il condizionamento determinato dalla valutazione del correo in un precedente procedimento è ammesso da Cass., Sez. V, 2 ottobre 1995, Alfano, in *Cass. pen.*, 1998, 1195; Taravia, Cass., Sez. VI, 24 giugno 2003, Sparla, in *C.E.D. Cass.*, n. 226752 ha negato che il giudizio di credibilità possa essere soddisfatto con il metro nuovo a quanto già avvenuto in altri procedimenti.

⁷ M. LICOTTI, *La tela del ragno*, cit., 346 s.

⁸ M. LICOTTI, *La tela del ragno*, cit., 3462 s., denuncia gli effetti prodotti da

Oltretutto, proprio quest'ultima sembra essere la strada percorsa dalla decisione in epigrafe, che realizza un vaglio dell'attendibilità e del dichiarante e dei contenuti della dichiarazione di tipo "congiunto e contestuale" rispetto alla verifica dei riscontri esterni, con la conseguenza di imbieve la formazione di rigide "irrecolezioni" logico-temporal all'interno del descritto percorso valutativo.

L'operazione conclusiva di verifica giudiziale delle chiamate in realtà, in virtù della quale essa possa assurgere al rango di prova preannunciata e valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, è eccessiva, oltre che de positiva e apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri esterni²⁵, che dovrebbero «avere carattere individualizzante per il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente colleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, non essendo lecito l'estendersi congetturale della valutazione nei confronti del chiamato sulla base di non consentite inferenze totalizzanti»²⁶.

Ne deriva una condivisa stile opzione verso un metodo rigoroso di verifica della attendibilità del narrante e del racconto, connessa all'indispensabilità del riscontro individualizzante cui assegnare la funzione connitiva di verificare, eventualmente smascherandola, la fallace ricostruzione degli eventi tramite la dichiarazione²⁷. Questa metodica consente di superare anche contraddizioni o successive versioni della narrazione, in quanto il parano ero della logica fa sì che «l'accertata falsità

questo in «metodo d'indagine con giurisprudenziale» dell'art. 122 c.p.p., con cui si pone il controllo sul riscontro nel momento finale e non iniziale della verifica.

²⁵ Cass., Sez. I, n. 32 ottobre 2003, Andreotti, in *Arch. proc. pen.*, 2004, 958. Sull'especifico esito giurisprudenziale in caso di GIVISCI, *La rannazione nella prova perita*, Torino, 2005, 181. *Commento* per la sua imposizione "ultrastata" della verifica Cass., Sez. VI, 2 gennaio 2004, Agate, in *C.F.D. Cass.*, n. 229662, che pone in particolare rilievo la *zanzano faccia* Cass., Sez. II, 12 dicembre 2002, Contrada, in *C.F.D. Cass.*, n. 225565.

²⁶ Per M. IREACCIANTO, *La tecnica*, 346), mediante il riscontro, si deve smascherare il «eterogeneo oggetto» e «soggetto» della ricostruzione degli eventi. In quest'ambito, il riscontro è individualizzante, quando porta ad escludere che il fatto sia stato inventato e a scartare la tangibilità dell'accusato o la superficialità e incoerenza dell'accusato nella struttura del racconto. Per ampi riferimenti compilate, v. altresì, C. DI MARIANO e T. IREACCIANTO, *La chiamata in concorso*, Padova, 2007, 22 ss. M. DEDICANTO, *La critica di valutazione della prova perita. Sentenze di fatto giurisprudenziali*, Torino, 2005, 129 ss.; C. CASARETTO, *Le fonti di verità: il riscontro alla chiamata in concorso*, in *Giur. it.*, 2007, 2825; E. PELLINO, *Associazione in concorso, chiamata di prova e processo*, Milano, 2008, 31.

se di uno specifico fatto narrato non comporti, in modo automatico, l'ipotesica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo, prendo in ogni caso il giudice verificare e ricercare l'esistenza di un 'agionevole equilibrio di coerenza e qualità', di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati²⁵.

Pur rimanendo, pertanto, l'esigenza di scandire il percorso che porta alla affermazione della credibilità della chiamata, questo non deve essere inteso come un *iter* meccanico, con fasi separate e profoniche l'una all'altra, ma deve piuttosto pretendere verso il risultato di un'unitarietà nella lettura delle dichiarazioni e degli elementi supportanti esterni al fine di consentire al giudice un miglior controllo complessivo dei meriti.

Senza l'iter condivisibili dunque, le prospettazioni tendenti ad una contestuale valutazione logica e sincretica della narrazione (anche tenendo conto del soggetto da cui essa promana) e degli elementi di riscontro che ne convalidano gli asseriti e ne confermano la congruenza, anche perché il ricorso puntuale ai riscontri di tipo individualizzante, se correlato ad una maggiore significazione dell'obbligo di motivazione, potrebbe consentire più equilibrati poteri di annullamento, da parte del giudice di legittimità, precludendo il raggiungimento di migliori livelli di plausibilità della *decis* or²⁶.

Langue questo versante l'obbligo di motivazione, presidio di garanzia del libero convincimento²⁷, si misura nella sua dimensione naturale, di

²⁵ Cass. Sez. I, 28 aprile 2012, A. in *CED Cass*, n. 247346, in un complesso motivazionale che compensa la debole valenza di attendibilità soggettiva con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso rifranto di verifiche di credibilità estrinseca.

²⁶ Permane ovunque l'esigenza di scandire il percorso che porta all'affermazione della credibilità della chiamata ma, tuttavia, esso perde il significato di *iter* meccanico con fasi separate e prodi anche l'una all'altra, con il risultato di pervenire ad una maggiore unitarietà nella lettura delle dichiarazioni e degli elementi supportanti, che dovrebbe consentire al giudice un migliore controllo complessivo dei meriti, anche in sede di legittimità. Si veda anche D. COVATTA, *Il ceto di motivazione nell'attribuzione della giurisdizione di legittimità*, in *Giur merito*, 2012, 1703 s.

²⁷ Si era già a verità prima della riforma, proprio nei casi in cui il convincimento del giudice avesse a base prove indiziarie, l'esigenza di una motivazione rispettosa dei principi logici e correttamente espressi a delle regole dell'esperienza, Cass. Sez. I, 11 luglio 1989, *Forto*, in *Cass. per*, 1992, 459, nonché le correlate riflessioni di A. NAPPI, *Prova e verità: la giurisdizione tra un ionulati e consenso*, *ivi*, 459 s.

esplicazione di un tema d'indagine ben individuato e di una serie di circostanze atte a confermare il suddetto *tema probatorio*²².

Nel caso specifico riscontrati alla 'confessione-chiamata' del Misseri consistono in un complesso indiziaro risultante dalle dichiarazioni rese da alcune persone informate sui fatti e dai dati esteri a traffico telefonico dei telefonini in use agli accusati e alla vittime, utilizzati soprattutto al fine di delimitare temporalmente lo svolgersi dei fatti di reato; elementi idonei, secondo il percorso motivazionale, a fare superare anche eventuali illogicità riscontrabili nel racconto del correo.

Sotto questo profilo la decisione, delineando il metodo di verifica "contestuale" della chiamata, si allinea anche alla nozione giurisprudenziale prevalente dei riscontri che possono essere rappresentati anche da elementi della stessa natura²³, come già anticipato devono possedere carattere individualizzante²⁴, pur nell'ambito della frazionabilità e della chiamata²⁵, e devono infine consentire una verifica in termini di logica globale del racconto, idonea a compendiare eventuali snagliature o discrepanze della credibilità soggettiva ed oggettiva.

3. *Chiamata di correo e indizi cancellati: una nuova prospettiva?*

Tale visione generale viene adattata alla specificità della chiamata di correo nel contesto cautelare, per ribadire la scelta verso severe metodiche di controllo. Corpi e nati il versante relativo al 'peso' indiziaro della dichiarazione del correo a fine dell'emissione delle misure cautelari, analogamente a quanto avviene per il versante del rinvio, ha designato un percorso destinato a guidare la lettura della chiamata²⁶, sostanzialmente "alleggerendo" il peso dei riscontri. Un significativo e ormai risalente

²² Sul tema D. Sica, s.v. *Metodo sulla prova dell'asserzione*, Milano, 1959, 79 ss.; Ha, *Metodo di difesa e funzioni del giudice nella fase dibattimentale*, in *Cass. proc.*, 1980, 1591.

²³ Gi. Ubertini, voce *Prova* in *Diz. dir. proc. n.*, X, Torino, 1995, 332, riconduce nel tema di prova l'insieme delle proposizioni rappresentative del fatto nel quale sono ricomposti il fatto probatorio, i fatti per nati, fatti sospetti.

²⁴ Cass., Sez. I, 9 aprile 2002, S., in *C.F.D. Cass.*, n. 246948.

²⁵ Da ultima, ex plurimis Cass., Sez. VI, 9 luglio 2009, M., in *C.F.D. Cass.*, n. 244472.

²⁶ Cfr. Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2009, C., in *C.F.D. Cass.*, n. 246527.

²⁷ Per una più ampia ricostruzione del dibattito cfr. Volendo, P. Maggì o, *Sub art. 192 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato*, a cura di G. Tranchesi, Milano, 2008, I, 1468 s.

intervento delle sezioni unite, mediante una classica sentenza di compromesso, pur affermando in via di principio la necessità di questo ulteriore momento di *corroboration*, aveva ritenuto la non indispensabilità, nella fase del e indagini, del riscontro individualizzante qualora la chiamata risultasse sufficientemente confermata *ab estrinseco*, da una serie di fattori che, per numero, precisione, coerenza confermassero, quantomeno, le modalità obiettive del fatto⁵⁵.

La direttiva, tracciata dalle Sezioni unite, ha segnato il punto del dibattito e ripresentato l'ideale parabola di sviluppo dei temi relativi alla chiamata di correce, escludendo in sostanza l'operare del canone di giudizio dettato dall'art. 192 c.p.p. nella fase delle indagini, sancendo la mancata necessità del riscontro individualizzante, ed assegnando rilievo all'obbligo di motivazione, quale presidio di garanzia della corretta applicazione dei criteri di valutazione dei collaboranti.

Nel ritenere inapplicabile, in sede cautelare, la regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p. la Corte di legittimità aveva ricondotto il valore della dichiarazione accusatoria nell'ambito del canone dettato dall'art. 273 c.p.p. per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, utilizzando un'argomentazione "topografica" in base alla quale la *sedes materiae* dell'art. 192, comma 3, c.p.p., non era di per sé ritenuta «sintomo rivelatore della possibilità di applicare il disposto durante le indagini preliminari»⁵⁶.

Si è trattato, però, di un'interpretazione che non è valsa a limitare le convincenti argomentazioni di coloro i quali sottolineavano il ruolo di «norma a valenza metodologica» di quest'ultima disposizione⁵⁷. L'art. 192 comma 3 c.p.p., imponendo il riscontro sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca della chiamata, avrebbe infatti dovuto trovare applicazione pure nella sede cautelare⁵⁸.

Le sezioni unite avevano al contrario posto l'accento sulle carenze

⁵⁵ Cass. Sez. un., 21 aprile 1995, Costantino ed altri, in *Cass. pen.*, 1995, 2837 s.

⁵⁶ Cass. Sez. un., 21 aprile 1995, Costantino, cit., 2837; si veda anche la sentenza della Consulta che in qualche maniera aveva confermato la possibilità di un'are uazione del criterio di verifica per la sede cautelare mediante un giudizio di costruzion alta che aveva escluso le imprecisioni del principio di eguaglianza Corte cost., 25 luglio 1996, n. 314, in *Foro cos.*, 1996. Sulla decisione v. L. Negro, *Corte costituzionale, chiamata di correce, e ricorso nel procedimento de libertate*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 1195.

⁵⁷ Ch. M. Chiaravato, *Sub art. 273 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiaravato, II, Torino, 1990, 281.

⁵⁸ Si veda l'intera analisi di S. Corvino, *La valutazione della chiamata in correce*

logico-argomentative della «testimonianza di soggetti interessati ai fatti di causa e quindi plausibilmente indotti a coinvolgere terzi al fine di occultare o attenuare le loro effettive responsabilità», ritenendo di rinviare al «cauto apprezzamento» del giudice, sindacabile esclusivamente sotto il profilo della manifesta assenza o logicità della motivazione. La valutazione dell'attenfibilità del dichiarante³³. Questo percorso era stato compensato da un rafforzamento dell'obbligo di motivazione delle ordinanze *de libertate*, dando così la stura ad un avvicendamento contraddittorio della ordinanza cautelare alle sentenze di merito³⁴.

Non può nascondersi tuttavia come le a remazioni del rigore di ricerca degli elementi di *corroboration* nel settore cautelare, ove è comunque richiesta una qualificata prognosi di colpevolezza, abbiano incontrato ampio successo nella giurisprudenza successiva, troppo spesso incline ad escludere la portata individualizzante dell'*corroboration* in sede cautelare, ovvero ad adottare tecniche di bilanciamento in base alle quali l'esigenza di riscontri estrinseci si attenuerebbe dinanzi a chiariante il corredo, ritenute altrettanto attendibili, sotto il profilo intrinseco³⁵. Ciò spiega le ragioni di un intervento correttivo del legislatore che si è tuttavia messo, non senza aporie, sul delictio terreno della valutazione probatoria³⁶.

L'aggiustamento è stato con il noto realizzato ed opera della l. n. 63 del 2001, attuativa del «giusto processo». Nel seguito della legge era originariamente prevista la modifica dell'art. 192, comma 3, c.p.p. al fine di imbuire forme affievolite di riscontro incrociato ed accertare una diretta ed autonoma conoscenza dei fatti da parte di ciascun dichiarante. La modifica, pur ponendosi in una vera e propria prospettiva «evanescente» rispetto alle «prassi devianti», ha tuttavia abbandonato il suddetto intento iniziale e, con una sovrà nitida interpolazione, ad opera dell'art. 11, ha arricchito l'art. 273 c.p.p. di un comma *l-bis* per cui il criterio da adottare

ai fini della sussistenza di un indizio di colpevolezza di l'attribuzione l'adozione di una misura cautelare, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 181.

³³ Cass., sez. III, 24 II, 1995, Castanino, cit., 2837.

³⁴ Nel termine di una trasformazione del procedimento cautelare che «accessorio» a «complementare» rispetto al processo di cognizione. Al contrario, «la prescrizione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione. Milano, 9-7, 110; Inq., *Procedimento penale: principi e applicazioni incidentali. Dal principio della infondata al principio di prescrizione*, in *Cass. pen.*, 2008, 2190 s.

³⁵ Cass., Sez. V, 22 ottobre 1997, Clemente, in *Riv. proc.*, 1999, II, V, supra cit. 16.

³⁶ P. FERRARA, *Il giusto processo*, 2^a ed., Bologna, 2007, 4.

tare nella valutazione della gravità indiziaria per le misure cautelari impone oggi l'applicazione degli articoli 192 commi 3 e 4, 195, comma 7, 203, 271 comma 1. Questo intervento sull'art. 273 c.p.p., per il tramite di riferimenti diretti e con il richiamo espresso dell'art. 192 commi 3 e 4 dello stesso codice, ha definitivamente sopito il dubbio circa l'applicabilità della regola *lex* fissata alla sede cautelare, e ha imposto la revisione del «concordato giurisprudenziale», che aveva originariamente escluso la portata individualizzante del riscontro esterno⁷. Nella mutata cornice normativa, la chiamata di correo avrebbe dovuto costituire grave indizio, idoneo a giustificare un provvedimento restrittivo della libertà solo ove sussistesse, riscontri intrinseci circa la genuinità, la spontaneità e il disinteresse del chiamante; riscontri estrinseci in ordine alla attendibilità logico-storica della dichiarazione; ed, infine, riscontri esterni dotati di carica individualizzante nei confronti delle persone cui i fatti-reato erano contestati.

In quest'ottica, il confine tra grave indizio cautelare e prova dibattimentale di colpevolezza sembrava dunque destinato ad affievolirsi, sino a svanire del tutto. Se lo *standard* di «gravità indiziaria» si uniforma alla prova di colpevolezza, e non si riferisce — come dovrebbe — ad un'elementata probabilità di colpevolezza, la conseguenza negativa potrebbe essere rappresentata da una sorta di «effetto assorbimento», per cui il giudizio, racchiuso nelle formule e negli schemi fissati con l'ordinanza, ex art. 292 c.p.p., si cristallizza e finisce per ipotecare, il successivo esito processuale.

In altri termini, il legislatore del 2001, intervenendo sul profilo dei gravi inizi di colpevolezza necessari per adottare una misura restrittiva, ovvero sul livello probatorio da raggiungere perché sia soddisfatto il relativo onere della prova, ha finito dunque per intaccare sia le regole concernenti il *quonodo*, ossia l'*iter* che il giudice deve seguire per verificare il predetto, sia quelle relative al *quantum* indiziario necessario per formare e motivare il suo convincimento⁸.

Sotto questo profilo deve pertanto osservarsi che, se è vero che le regole di valutazione probatoria, applicabili nel giudizio cautelare, non rendono affidabile una prognosi di condanna, fondata su elementi proba-

⁷ G. PIRELLA, *La l. 1° marzo 2001, n. 63 sul «giusto processo», nelle prime applicazioni della Corte di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2002, 2254.

⁸ Sul tema v. S. BEZZI e A. GREGI *indizi cautelari, chiamata in causa e riscontri individualizzati* dopo la l. n. 63 del 2001, in *Cass. pen.*, 2002, 3706.

tori equivochi e discorlati è vero anche che non è possibile affermare una totale assimilazione tra i due differenti momenti³⁰, tanto più che questa assimilazione non è stata ritenuta necessaria neppure dalla Corte costituzionale³¹. Sarebbe stato sufficiente forse, al posto del temesimo malinteso "intervento di chirurgia legislativa", che il sistema fosse capace al suo interno di assegnare una maggior preferenza interpretativa alle opzioni più garantistiche, che da sempre hanno suggerito come indispensabile un *minimo* di riscontro individualizzante anche in sede cautelare³².

La ridisegnata modifica dell'art. 273 comma 1 *bis* c.p.p. ha infatti, ancora una volta, riaperto tensioni giurisprudenziali sul tema della chiamata *de libertate*, tanto da originare tre ulteriori indizzi ermeneutici in ordine al valore da attribuire alla chiamata di corso cautelare e soprattutto in ordine al concetto di riscontro individualizzante.

Il primo – conforme alla *ratio legis* – ha riferito la necessità di verifica del riscontro individualizzante seppure nel caso meramente incidentale, proprio del fronte cautelare³³.

Un indirizzo, per così dire mediano, ha ristretto invece la portata della modifica imposta dalla l. n. 63 del 2001, nel senso che il novellato art. 273 c.p.p. esigerebbe riscontri almeno parzialmente individualizzanti, ossia tali da collocare la condotta dell'accusato nello specifico fatto della imputazione provvisoriamente elevata³⁴.

Un'ultima (e sempre più preponderante serie di sentenze) ha addirittura negato che la l. n. 63 del 2001 abbia fissato un obbligo di pervenire a riscontri individualizzanti, giacché essa avrebbe avuto il solo effetto di superare le affermazioni giurisprudenziali, secondo le quali le

³⁰ In questa direzione E. Verzavutti, *Giusto processo e minor cautelari*, in AA.VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di A.E. Körtgen, Torino, 2002, 258 s.

³¹ Corte cost., ord. 7 maggio 2001, n. 321, in *Giur. soc.*, 2001, 2501.
³² G. Spasatura, *Pris ego et – e legittimà – nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione della misura cautelari personale*, in AA.VV., *Giusto processo, a cura di P. Tamm, Padova*, 2001, 421.

³³ Cass., Sez. I, 28 agosto 2002, Deogugus, in *Cass. pen.*, 2003, 1167; Cass., Sez. II, 15 maggio 2002, La Rosa, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 1365; Cass., Sez. I, 14 dicembre 2001, Gallo, in *dir. minor. proc. pen.*, 2002, 176.

³⁴ Cass., Sez. VI, 4 giugno 2003, Grasso, in *Riv. pen.*, 2004, 38; Cass., Sez. II, 26 giugno 2002, Bertella, in *dir. minor. proc. pen.*, 2003, 389; Cass., Sez. I, 2 agosto 2002, Anastasio, in *Cass. pen.*, 2003, 3129; Cass., Sez. VI, 6 novembre 2001, Corrado, in *Cass. pen.*, 2003, 2365; Cass., Sez. I, 2 luglio 2001, Tambore in *Dir. giur.*, 2001, n. 39, 27.

disposizioni dettate dal codice di rito in tema di prova non sarebbero applicabili alla fase delle indagini preliminari¹⁴. In quest'ottica peculiare, il riscontro individualizzante della chiamata avrebbe potuto essere anche perzide e tendenziale, qualora la chiamata si presentasse altamente attendibile, in quanto articolata, coerente logica, corroborata sul fatto da numerosi elementi di riscontro estrinseci¹⁵.

Infatti, se l'art. 275 comma 1 c.p.p. connota il *quantum* di materiale probatorio necessario per adottare la misura, il comma 1 bis dello stesso articolo sarebbe dovuto valere solo a precisare la qualità dell'infenza probatoria richiesta al giudice nel giudizio assertorio di provvisoria conclusione della fase incidentale, richiedendo mediante riscontri la conferma dell'affidabilità del soggetto dichiarato.

Il contrasto delineato ha reso dunque necessario un nuovo intervento delle sezioni unite che sono intervenute per comporre la diatriba e hanno mostrato di aderire (con qualche precisazione) all'indirizzo più rigorista che rende necessario pure nella fase cautelare il ricorso a riscontri di tipo individualizzante¹⁶. Il ragionamento seguito ha trasferito nell'ambito cautelare la necessità di una valutazione ancora più attenta degli elementi conoscitivi posti a disposizione del giudice, nell'ottica del giusto processo, attenuando per molti versi le differenze tra decisione cautelare e

¹⁴ Cass., Sez. VI, 7 ottobre 2004, Scorzari, in *Giurid. dir.*, 2004, n. 56, 75; Cass., Sez. VI, 7 ottobre 2004, Zaccaria, in *Dir. giur.*, 2005, n. 3, 51; Cass., Sez. I, 24 aprile 2003, Esposito, in *Cass. pen.*, 2003, 3698; Cass., Sez. V, 18 aprile 2002, Baraglia, in *Cass. pen.*, 2002, 3704.

¹⁵ Si vedano le argomentazioni di P. Monosini, *Penitenti dichiarati in correttezza e merito: la valutazione deve restare al giudice*, in *Dir. giur.*, 2005, n. 3, 58.

¹⁶ Cass., Sez. I, n. 52 maggio 2006, Spennato, in *Arch. nuove proc. pen.*, 2007, 181. Esperto alla necessità dei riscontri individualizzanti, in senso conforme, Cass., Sez. V, 28 giugno 2006, Salimistro, in *C.E.D. Cass.*, n. 235212; Cass., Sez. I, 4 maggio 2005, Lo Cascio, in *Cass. pen.*, 2006, 1489; Cass., Sez. V, 24 giugno 2004, Vullio, in *Arch. n. proc. pen.*, 2005, 753; Cass., Sez. I, 13 giugno 2004, Chiodato, in *C.E.D. Cass.*, n. 219889; Cass., Sez. I, 19 marzo 2004, Albarà, in *Cass. pen.*, 2002, 2448; Cass., Sez. V, 15 giugno 2002, A'adonna, in 2002, 1453; Cass., Sez. V, 8 ottobre 1999, Cervellone, in 2001, 590. In dottrina, L. Carrozzino, *Il giusto processo cautelare: il carattere individualizzante e i ricorsi nell'ambito della chiamata in correttezza*, in *Cass. pen.*, 2006, 1491; U. Lupo, *La chiamata di contro tra giudizio di merito e giudizio cautelare*, in *Giur. it.*, 2004, 2005; F.M. Mancuso, *Chiamata di contro, indizi ad custodiam, riscontri esterni individualizzanti*, in *Corriere mer.*, 2007, 935 ss.; V. Mannari, *La chiamata in correttezza ed il contro individualizzante nella giurisprudenza successiva alla L. 1 marzo 2001 n. 30*, in *Arch. nuove proc. pen.*, 2003, 3; R. Puglisi, *Il concetto di indizio per l'applicazione di un'obscura cautelare*, in *Arch. pen.*, 2008, 173 s.

decisione di merito, ma comprendendo di certo le linee interpretative che – pur nel probabilistico tipico della fase cautelare – sono fermamente ispirate dall'obbligo del riscontro di tipo individualizzato¹⁷.

Un criterio, questo, che oltre ad essere riscontrabile nella giurisprudenza maggioritaria relativa all'uso della chiamata a fini di merito, è rinvenibile pure nelle indicazioni offerte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, laddove si è suggerita una particolare accortezza nella valutazione delle dichiarazioni provenienti dal correo, vista la natura ambigua di queste affermazioni ed i rischi connessi al sacrificio della libertà personale che impone l'arbitrio di altri elementi atti ad avvalorare le suddette dichiarazioni¹⁸.

4. *Dicchi interpretativi e prospettive de iure condendo*

Inserita in questa cornice, la verifica della qualificata probabilità di colpevolezza compiuta dall'ordinanza in esame consente di porre pure l'attenzione sull'irregolarità dell'istruttoria della chiamata di correo, puntevolmente confermata dai disegni di riforma del processo penale degli ultimi anni. Nel *Progetto di riforma del codice di procedura penale*¹⁹, previsto disposto dalla Consulta ne presieduta dal prof. A.A. Dalia, è previsto ad esempio che il ricorso delle chiamate possa essere solo eterogeneo,

¹⁷ Cfr. Cass. Sez. V, 13 aprile 2010, N. n. C.E.L. Cass. n. 24714⁹ secondo cui in tema di misure cautelari personali le chiamate di correo qua e grave l'arbitrio di colpevolezza, oltre che essere apprezzato nella sua attendibilità intrinseca, deve essere supportato «da riscontri esterni individualizzati in grado di dimostrare la comparabilità ed «*l'ontologia idologica*» proprio della pronuncia «*de libertate*» e di giustificare, quindi, la rinviabilità della richiesta, essendo l'esigenza della «*corroboratione*» che incrisca non solo alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamato, ma anche suggestivamente indicizzate e impressionabili nell'ambito di una valutazione che è strutturalmente e all'adozione di una provvedimento quale quello restrittivo della libertà. Agli effetti rigorosamente «*ad personam*». An. deleg. in materia Cass. Sez. I, 1 aprile 2010, L. n. C./J.12. Cass. n. 247206/10 Cass. Sez. II, 1 dicembre 2009, C.S. Sez. n. 2458/07.

¹⁸ Corte eur. dir. umani, 6 aprile 2009, Latta e Chiala in *Rev. proc. dir. uomo*, 2009, 618; nonché Corte eur. dir. umani, 24 agosto 1998, Ciampi e Italia, Sez. I, 1998, 948.

¹⁹ Il *Progetto di riforma* del codice redatto dalla Consulta sito: Dalia.it, approvato in seduta plenaria il 24 maggio 2005 e stato trasmesso nel progetto di legge 2 maggio 2006, n. 323 a firma dell'on. Ferrare e altri in *Legge/Decreto emesso, n. 151667/Schede/DdM n. 2457/06*. I testi già di fondo e chiara da A. Dalia, *Reazione innovativa in Avv. Vog. in materia Penale, Parole opinioni e contributi sul progetto di riforma Dalia e cura di A. Zanoni*, Milano, 2008, 13 s.

cioè che le dichiarazioni del computer e delle persone assimilate, debbano essere «valutate anzitutto ad elementi di prova documentale, restrittivamente e reale» (con esclusione, quindi, da un lato, dei dati provenienti da fonti della stessa specie e con l'attribuzione, dall'altro, di una funzione limitata alla verifica di attendibilità). Il che, con tutta evidenza, finirebbe per vincolare notevolmente il percorso valutativo del giudice.

Un'analoga scelta interpretativa non si rinviene invece nella *Bozza di delega legislativa per la riforma del codice di rito* elaborata dalla Commissione Riccio⁵⁸, ove non si registrano strategie similari di limitazione del convincimento giudiziale per la chiamata in reità o in correatà.

Più di recente, poi, un emendamento *in primis* progettuale⁵⁹ ha riacceso i riflettori sulla questione, apparendo soprattutto orientato dall'esigenza di «ingessare» la valutazione giudiziale della chiamata di correo⁶⁰. Si tratta di una scelta però, convencente se l'obiettivo dichiarato dell'ipotezzata modifica è quello di far sì che «la chiamata in correatà, per assicurare al rango di prova, debba» essere corredata da riscontri individualizzanti e conseguentemente, che le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia non possano di per sé sole dimostrare la «colpevolezza»⁶¹, esso risulta raggiunto abbondantemente dalla prassi giurisprudenziale, attestata come detto su posizioni restrittive nella valutazione dell'apporto dei correi⁶².

⁵⁸ La Commissione Riccio fu depositata il 21 febbraio 2008 una Bozza di delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e legghibile in *Atti, in dir. proc. pen.*, 2008, 485 ss.)

⁵⁹ Si veda il disegno di legge, Anni Senato 1912, di modifica degli articoli 192 e 195 del codice di procedura penale in tema di valutazione della prova e di testimonianza indifferente a firma del sen. Valentino, comunicato alla Presidenza il 27 novembre 2009 (consultabile sul sito *http://www.corsenato.it/leg/16/BC/1/Scheda/Differenza/3461/tesab.htm*). Nel testo è prevista la modifica del art. 192 comma 3 c.p.p. con puntuale richiamo alla specificità dei riscontri esterni al fine di far assumere valore probatorio o di indizio alle dichiarazioni rese dal computer o dall'impresso in reato-connesso. Al comma 3-bis (con una scelta di capo-ordinante legittima) si codifica l'indoneità delle dichiarazioni, sia pure di più soggetti incurati e computati, ad assumere valenza probatoria o indiziante se non corroborate da specifici riscontri esterni. Infine, al comma 3-ter è contemplato il divieto di considerare utilizzabili, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., le dichiarazioni solo parzialmente riscontrabili.

⁶⁰ Per vero, su quest'ultima proposta legislativa si sono registrate prese di distanza da parte di altri tecnici esponenti del potere esecutivo: Cf. RICCIATO, *Legge anti pentiti: lo stop di Lilla*, «Sono contorni», in *La stampa*, 3 febbraio 2010, 5; In chiave critica, v. FORTUNA, «Non bastano due o più pentiti per fare una prova», in *Italia Oggi*, 12 febbraio 2010, 2.

⁶¹ Così sostanzialmente in *Relazione* al disegno di legge, Anni Senato 1912, cit.

⁶² Cf. Cass., Sez. IV, 28 aprile 2009, M.O., ed altri, in *Diritto e giustizia*, Cass., Sez.

La proposta legislativa, peraltro, appare in retta controtendenza rispetto all'atteggiamento tenuto da altri ordinamenti europei - precursori nell'utilizzo processuale dell'istituto de' *Crozieri* - che, nel corso degli anni, hanno progressivamente eroso le rigidità normative che guardavano la valutazione probatoria del correo, amplificando per conto la discrezionalità giudiziale in materia⁵⁵.

Il complesso dei dati forniti sembra dunque suggerire alla giurisprudenza interpretazione sempre più rigorosa della chinata che - nell'ambito di ulteriori eion eriti indiziani o probatori, certamente e complessivamente valuta i - consente di rinviare al meglio l'apporto delle dichiarazioni proven eriti dal 'correo narrante'⁵⁶.

Abstract

Nella vicenda casuale relativa all'omicidio della giovane Sarah Scuzzi, la valutazione della chiurata, di correo sfugge alle rigorose griglie logico temporali imposte dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - secondo le quali è necessario verificare dapprima la credibilità intrinseca del dichiarante, quindi l'intensità consistenza della dichiarazione e, infine, pre cedere al vaglio dei riscontri - privilegiando invece una lettura omnicomprensiva e contestuale di tutte le evidenziate scansioni.

In the preventive custody measures for the homicide of the young Sarah Scuzzi, the judge recommends an assessment of the accomplice evidence that has slipped through the rigorous logical and temporal grid required by the Italian Corte di Cassazione, to whom it's necessary to first verify the intrinsic credibility of the declarer, and hence the intrinsic substance of the declaration, and only after this can an evaluation of the corroborating evidence be examined. The decision of the judge in the preliminary investigation is founded upon a complete and textual reading of all three phases.

1. 22 ottobre 2006, A. r. (n. s. pen. 2738/06), Trib. Benevento, 28 gennaio 2008, *Come il correo*, 2008, I, 1.64.

⁵⁵ Il riferimento è a *Campani Justice and Public Order Act* del 1994, (n. 33) che nella Sezione introduttiva: "Abolition of corroboration rules" legge le sul sito *www.courtscotland.gov.uk* ha abroca o la previsione che prescriveva un obbligo giudiziale di averne la giunta circa la pericolosità dell'atto omplere.

⁵⁶ Così definito da F. Corripio, *Procedura penale*, 8^a ed., Milano, 2006, 628. Sul tema, sia consentito anzi rinviare a P. Maggio, *Protezione e garanzia giuridiche dei com-penati torti in affide i r s ub processuali*, in *AVV. Scritti & in fia*, a cura di G. Fianchi e G. Vicconi, Torino, 2010, 506 s.